

Al Sindaco del Comune di
MARSALA (TP)

sindaco@pec.comune.marsala.tp.it

sindaco@comune.marsala.tp.it

Al RUP

Ing. Luigi Palmeri

Dirigente Vicario Settore Lavori Pubblici
del Comune di

MARSALA (TP)

lavoripubblici@pec.comune.marsala.tp.it

palmeri.luigi@comune.marsala.tp.it

Trasmessa solo via e-mail/PEC

E p.c. All'Autorità Nazionale Anticorruzione

ROMA

protocollo@pec.anticorruzione.it

Al Dipartimento Regionale Tecnico

PALERMO

Al Presidente del Centro Studi CNI

ROMA

Al Presidente dell'Ordine

degli Ingegneri della Provincia di

TRAPANI

Ai Presidenti degli

Ordini degli Ingegneri della Sicilia

LORO SEDI

Al Sig. Consigliere Nazionale CNI

Ing. Gaetano Fedè

CATANIA

Prot. n° 26/16

Palermo, 29/02/2016

Oggetto: Procedura negoziata per affidamento del Servizio di verifica mediante prove di carico delle condizioni statiche di solai in edifici scolastici di proprietà del comune di Marsala - CIG: 6562952F4E - CUP B88C16000000005
Segnalazione di irregolarità – Richiesta di annullamento in autotutela.

In relazione all'avviso indicato in oggetto e pubblicato sul sito e all'Albo pretorio on-line del Comune, pervengono a questa Consulta segnalazioni da parte di iscritti, attraverso i rispettivi Ordini territoriali, circa talune criticità che di seguito si espongono.

Nello specifico si rileva quanto segue:

- a) L'obiettivo finale del servizio in questione è "quello di verificare le reali condizioni statiche dei solai attraverso una campagna di Indagini Sperimentali e l'eventuale Verifica

Statica/Analitica”, che dovrà concludersi con la produzione di una “relazione tecnica vidimata dal tecnico che ha effettuato le indagini”, come recita testualmente il capitolato tecnico allegato all’avviso pubblico del MIUR n. 12812 del 15/10/2015;

- b) Lo stesso capitolato tecnico riporta una elencazione di possibili operazioni oltre le indagini sperimentali vere e proprie: rilievo della geometria globale; rilievo della geometria strutturale; rilievo dell’eventuale quadro fessurativo e/o degli ammaloramenti; prove di carico; determinazione del carico limite sopportabile in condizioni di sicurezza; correlazione tra carico limite e carichi di normativa; determinazione delle deformate teoriche degli elementi costruttivi più significativi; confronto tra le deformate teoriche e quelle sperimentali; valutazione del grado di sicurezza; fornire eventuali consigli riguardanti le strutture e la sicurezza statica;
- c) Dall’esame della superiore elencazione e degli studi sottesi richiesti risulta evidente la loro stringente attribuzione alla professione dell’ingegnere (e dell’architetto) e l’analogia con i contenuti di altre attività tecniche proprie della categoria, quali ad esempio il collaudo statico di un’opera, riservato non solo a ingegneri/architetti abilitati e iscritti ai relativi albi professionali, ma in possesso di una esperienza almeno decennale;
- d) In ragione di quanto sopra è per lo meno limitativo e certamente illogico che l’avviso sia riservato ai soli operatori economici (società, ditte e/o laboratori specializzati nel settore), iscritti alla Camera di Commercio; sottraendolo alla fattispecie dei servizi di ingegneria e architettura, che sono il campo loro proprio. Sono infatti gli ingegneri liberi professionisti o soggetti economici riconducibili a tali professionalità (società di ingegneria o di professionisti, associazioni di professionisti), i soli abilitati a svolgere il servizio e le relative funzioni richieste;
- e) Valga appena notare che tale procedura è stata regolarmente utilizzata da parte di altre amministrazioni per fattispecie analoghe (cfr ad esempio il recente “Avviso pubblico di ricerca informale di mercato per affidamento diretto dei servizi in economia mediante cottimo fiduciario di: Indagini diagnostiche degli elementi strutturali e non strutturali dei solai degli edifici scolastici di via Carlo Alberto e di Piazza IV Novembre - CIG Z1A1836499” da parte del Comune di Villa San Pietro/ CA, pubblicato il 27/01/2016, che prevede esattamente le medesime prestazioni ed è riservato soltanto a liberi professionisti iscritti alla sezione A dell’Albo degli Ordini degli Ingegneri a e soggetti economici ad essi riconducibili).
- f) Si evidenzia che in effetti le linee guida I.D.E.S., pubblicate dal MIUR con prot. 634 del 07/01/2016, indicano le modalità di affidamento come segue: “l’affidamento può avvenire in favore sia di libero professionista che di società specializzata, la scelta è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante sulla base delle indagini da effettuare”; ma proprio in ragione di tale (discutibile) direttiva era necessario argomentare la scelta poi operata, perché anche per quanto riguarda gli atti discrezionali, il limite relativo all’interesse pubblico a cui si deve conformare l’attività amministrativa, non è mai superabile.
- g) In ogni caso, proprio in ragione delle prestazioni richieste, l’avviso avrebbe dovuto prevedere espressamente l’individuazione delle professionalità (titolo di studio, abilitazione, iscrizione al relativo albo professionale) del tecnico che deve effettuare le indagini, assumerne la responsabilità tecnica, elaborarne e valutarne i risultati e le suscettività e sottoscriverne gli atti; previsione totalmente e irregolarmente assente tra i requisiti tecnici, e indispensabile anche nel caso si volesse perseguire la inconducente strada delle società

diagnostiche;

- h) In ogni caso, non viene precisato con quale modalità è stato determinato preventivamente l'importo del corrispettivo della quota parte del servizio da porre a base di gara relativo alla indispensabile prestazione professionale, allo scopo di garantirne la congruità e l'omogeneità;
- i) Non va sottaciuto infine che, in ragione della scelta operata (servizi diversi da quelli di ingegneria-architettura), si è venuta a determinare una procedura di affidamento (procedura negoziata secondo le modalità previste dall'art. 57, comma 6 del Codice) che prevede minori obblighi in materia di pubblicità pur con i medesimi importi a base d'asta ed un conseguente illegittimo restringimento del numero dei soggetti interessati a partecipare alla gara;

Per quanto sopra, l'affidamento in questione risulta palesemente irregolare perché in violazione con la normativa vigente e in aperto contrasto con i canoni dettati dall'ANAC e dunque affetto da illegittimità insanabile, trattandosi in maniera evidente di servizio di ingegneria-architettura, ovvero e più compiutamente di attività rientranti nella "*Categoria di servizi n. 12: Servizi attinenti all'architettura ed all'Ingegneria, anche integrata, servizi attinenti all'urbanistica ed alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed analisi.*" di cui all'allegato II A – elenco dei servizi di cui all'articolo 20 e 21, del Codice dei contratti; e che il corrispettivo complessivo del servizio posto a base di gara (ovvero la porzione relativa alla prestazione professionale sottesa) non appare determinato in aderenza alle modalità di cui all'articolo 262 del DPR n.207/2010 nel combinato disposto con la normativa intervenuta in materia; fatte salve più gravi violazioni discendenti dalla non corretta individuazione della soglia di affidamento, la sua corretta imputabilità ad una determinata fascia di importo e la conseguente esatta individuazione della procedura di gara.

Tutto ciò premesso e argomentato, nello spirito di proficua collaborazione che gli Ordini degli Ingegneri e il loro organismo di raccordo e rappresentanza regionale intendono offrire agli Enti pubblici, si rassegnano le superiori considerazioni, e

SI CHIEDE

a codesta Amministrazione e al Responsabile unico del procedimento:

- a) la revoca dell'avviso in parola e la pronta rettifica della procedura nel senso indicato, previo annullamento degli atti presupposti e conseguenti;
- b) la verifica del corrispettivo posto a base di gara all'Ordine professionale di riferimento territorialmente competente, ai sensi dell'art.13, commi 1 e ss. della L.R. n.12/2011 per le prestazioni strettamente attinenti i servizi di ingegneria-architettura;
- c) la revoca in autotutela dell'affidamento eventualmente effettuato.

IL SEGRETARIO
Danilo Antonio Notarstefano

IL PRESIDENTE
Giuseppe Maria Margiotta

Firme autografe sostituite da indicazione a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, D.Lgs., n° 39/93.